

---

**COMUNE DI PIEVE LIGURE**

**Regione Liguria**

Città Metropolitana di Genova

---



## **SERVIZIO: SINDACALI**

### **ORDINANZA N. 6 del 13-08-2021**

**OGGETTO:** Disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Nuova disciplina dell'utilizzo dello Scalo Torre sino al 15 settembre 2021.

#### **IL SINDACO**

Con riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto;

#### **VISTI:**

- Il decreto legge 16 maggio 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n.74, come modificato dal decreto legge 23 febbraio 2021, n.15;
- Il decreto legge 22 aprile 2021, n.52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”;
- Il D.G.R. n. 374 del 30 aprile 2021 “Disposizioni in materia di utilizzo delle aree demaniali marittime per stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere limitatamente alla stagione balneare 2021”;
- L’ordinanza Regionale n. 20/2021 del 30 aprile 2021 “Misure in materia di contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della Regione Liguria delle disposizione di cui al decreto legge 22 aprile 2021, n.52”;
- Le “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome;
- Il decreto legge n. 65 del 18 maggio 2021 “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da covid-19”.
- L’art. 4, comma 3 del D.L. 25 marzo 2020 n.19.

**CONSIDERATO CHE** la Liguria è stata inserita nella cosiddetta “Zona Bianca”;

**PRESO ATTO CHE** dal giorno 29 giugno 2021, non è più obbligatorio indossare la mascherina di protezione nelle zone all'aperto rimanendo tuttavia tale vincolo anche all'aperto in caso di affollamento o di assembramenti;

**TENUTO** conto della necessità di garantire comunque, nel rispetto delle disposizioni contenute nei provvedimenti elencati, che non si creino assembramenti e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro;

**CONSIDERATO** che il Comune di Pieve Ligure sta provvedendo, con apposito personale incaricato, al monitoraggio degli accessi al fine di evitare assembramenti, intervenendo solamente quando l'affluenza sia tale da non permettere il rispetto delle norme soprarichiamate.

**DATO ATTO** che tale servizio è garantito per tutti i giorni della settimana con orario 8-19;

**PRESO ATTO CHE** nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 agosto 2021 ignoti hanno organizzato un assembramento di persone non autorizzate presso lo Scalo Torre;

**DATO ATTO** che, dalla visione delle telecamere di videosorveglianza, si è potuto appurare che a tale evento era presente un numero significativo di partecipanti tale da non poter rispettare in alcun modo le norme sul distanziamento sociale e sull'uso della mascherina;

**CONSIDERATO CHE** analogo evento, seppur in forma minore, si è già verificato in data 26.06.2021;

**CONSIDERATO CHE** tali eventi si svolgono in maniera assolutamente casuale tramite metodi di comunicazione non tracciabili e che quindi non è possibile organizzare preventivamente servizi di controllo mirati da parte delle Forze dell'Ordine;

**RITENUTO** opportuno adottare idonee misure atte a evitare il ripetersi di tali comportamenti che mettono a rischio la salute e l'incolumità pubblica;

**DATO ATTO** che l'unica misura tecnicamente possibile risulta essere la chiusura dell'accesso allo Scalo Torre nelle ore in cui il varco non è presidiato;

**RITENUTO** di adottare il presente atto con decorrenza immediata e fino al 15 settembre 2021;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000n°267;

## **ORDINA**

La chiusura dello **Scalo Torre** durante l'orario **19,00 – 08,00**;

La Società "Safety Management Solution", con sede in Genova, Corso C.so De Stefanis, 60r che gestisce la sorveglianza degli accessi è incaricata della chiusura e dell'apertura dei cancelli di accesso agli scali.

## **AVVISA**

Che l'inosservanza della presente ordinanza è punita, salvo il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 25 marzo 2020 n. 19 e s.m.i.;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che viene trasmessa:

- Alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo;
- Alla Questura di Genova;
- Alla Capitaneria di Porto di Genova;
- Al Comando Provinciale Carabinieri di Genova;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure;
- Alla Stazione Carabinieri di Pieve Ligure;
- All'Associazione Amici Scalo Torre.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Capo di Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione.

**Il Sindaco  
Adolfo Olcese**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.